

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Nuovo Codice del Terzo Settore)

1. E' costituita con sede in Ercolano , Corso Italia 107 l'associazione denominata VIA STELLATA - Ente del Terzo Settore (ETS), di seguito detta associazione.
2. L'associazione assume, ai sensi del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 (Nuovo Codice del Terzo Settore), nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione di «Ente del terzo settore» o dell'acronimo «ETS»:
3. L'associazione si prefigge lo scopo dello svolgimento esclusivo delle attività descritte nel seguente art. 2 del presente statuto
4. L'Associazione ha durata illimitata.

- L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

1. Attività di assistenza sociale e socio sanitaria e di recupero dei soggetti disagiati sul territorio ove la stessa ha sede.
2. Assistenza e beneficenza, da intendersi ad esempio nella raccolta e distribuzione pacchi di generi di prima necessità, nei confronti dei soggetti deboli, bisognosi ed emarginati, per condizioni fisiche, psico-fisiche o di indigenza, con particolare riferimento ai seguenti soggetti e attraverso le modalità di seguito elencate:
 - Nei confronti di famiglie indigenti con presenza di soggetti impossibilitati nell'espletamento delle quotidiane attività, disponibilità ad incontri anche domiciliari atti ad assolvere incombenze amministrative, burocratiche e/o personali (ad es. pratiche presso uffici, pagamenti di utenze, ricette sanitarie, pratiche ASL, acquisto farmaci d'urgenza ecc.)
 - Nei confronti di famiglie con soggetti in età scolare o ai margini dell'obbligo scolastico per attività parallele di natura ludica (bambini in età materna o elementare), culturale o sportiva o atte all'apprendimento di attività parallele a quelle previste dalla scuola dell'obbligo, ad esempio artigianali, artistiche, in tutti quei casi in cui la condizione familiare lo richieda.
3. Attività di istruzione e formazione, attività didattiche integrative di quelle espressamente previste dalle istituzioni all'uopo adite, attraverso l'organizzazione di corsi, lezioni, briefing, incontri, convegni e quant'altro

Waverley
H. H.
Dear
Vergil
Dear
Cigarette

4. Attività di organizzazione di manifestazioni sportive e di gestione di attività sportive dilettantistiche in ordine con le normative vigenti disposte dal legislatore e regolate dai competenti organismi istituzionali all'uopo aditi.
 5. Attività di tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse storico/artistico di cui alla L. 1 giugno 1939 n. 1089 ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Dpr 30 settembre 1963 n. 1409.
 6. Attività finalizzate alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con espressa esclusione delle attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti speciali e pericolosi espressamente regolamentata dall'art. 7 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22
 7. Attività e promozione della cultura e dell'arte attraverso la organizzazione di manifestazioni, eventi, mostre, concerti, anche in sinergia con gli enti locali facenti capo alle province di interesse dell'area ove ha sede l'associazione stessa.
 8. Attività correlate alla tutela dei diritti civili con particolare riferimento alle categorie più deboli attraverso la promozione di iniziative contro le discriminazioni di genere, il bullismo, l'emarginazione delle minoranze economiche, etniche, territoriali, la promozione dei principi generali di accoglienza, integrazione sociale ecc.
 9. Attività connesse alla promozione della ricerca scientifica di particolare interesse sociale e svolta direttamente da fondazioni all'uopo costituite, da enti di ricerca, università o altre associazioni che operino nel campo a norma delle leggi vigenti.
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale .
 - L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3

Soci

1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.
2. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Dott. Mario De Luca
 Vice Presidente
 Maurizio D'Amico
 Presidente

Miss Anne Cifarella Fencoso Kerns

- Dir. Migration Division

White

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'assemblea;
 - l'organo amministrativo (Consiglio direttivo)
 - il presidente;
 - l'organo di controllo;
 - il segretario - tesoriere

Adelphi

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- Adit Dis Have prors Divara Nainten Cipullo Perce Reno

Consiglio direttivo

High Five Hairpins Division

High Five Hairpins Division

High Five Hairpins Division

High Five Hairpins Division

High Five Hairpins Division

High Five Hairpins Division

- High Five Hairpins Division

Presidente

W. C. C. C.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età.

Art. 9

Segretario e tesoriere

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
 - è a capo del personale.

Art. 10

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, laddove necessario, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 11

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.

Francesco T.
Maurizio Amadio
Dionisio
Lisa
Roberto
Alessandro

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Napoli il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Patrimonio e risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;

Alfred Dreyer
John Dyer
Theresa Dwyer, Maria Teresa Dwyer

- donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
- I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente.

Art. 15

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 16

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 17

Bilancio o rendiconto

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art. 18

Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono inferiori ai 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della *rete associativa* cui eventualmente aderisce l'associazione (co. 2, art. 14 Cts), gli

App. 1/6 Linea Maria Anna Cipriello Francesco Tanno
 App. 1/6 Linea Maria Anna Cipriello Francesco Tanno
 App. 1/6 Linea Maria Anna Cipriello Francesco Tanno

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*

Libri

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Volontari

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Alonso Sanchez
Wm. D. C. Lino.
Yours truly Wm. D. C. Lino
Francisco

Art. 21
Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 22
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le seguenti disposizioni dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23
Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 24
Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

Associazione culturale onlus
"VIA STELLATA"
Sede Oper. e leg. C.so Italia, 107
80057 Ercolano (NA)
C.F. 95224680637

Mario De Luca
Maurizio Ciferri
Giovanni Olivero
Giovanni Olivero
Francesco Russo